CAMERA DEI DEPUTATI N. 2376-A

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE)

(RELATORE **GERMANI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 luglio 1956 *(Stampato n. 1547)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'11 luglio 1956

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1956, n. 521, concernente la proroga delle disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e successive integrazioni

Presentata alla Presidenza il 16 luglio 1956

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nell'affidare all'Opera per la valorizzazione della Sila (istituita con la legge 31 dicembre 1947, n. 1629) il compito di provvedere alle operazioni necessarie per la colonizzazione dell'Altipiano della Sila e dei territori jonici contermini, la legge 12 maggio 1950, n. 230, ha disposto la particolare forma di amministrazione che era meglio rispondente alla natura degli interventi necessari per il compimento della riforma, nella fase di espropriazione, assegnazione ai contadini e prima trasformazione delle terre. Infatti, l'articolo 12 della legge n. 230 sostituiva al Consiglio di amministrazione previsto dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, una ammi-

nistrazione affidata al presidente dell'Opera – nominato con decreto del capo dello Stato su proposta del Ministro per l'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio dei Ministri – con l'assistenza di un Consiglio formato da dodici membri, regolandone le attribuzioni. Tale particolare forma di amministrazione veniva stabilita dall'articolo 12 medesimo per il periodo di sei anni dall'entrata in vigore della legge n. 230, cioè fino al 20 maggio 1956.

A tale data l'attività di riforma dell'Opera di valorizzazione della Sila non è cessata, ed anzi i finanziamenti, previsti inizialmente per sei anni, sono stati estesi a dieci anni integrandoli con una quota del fondo di 280 miliardi, di cui all'articolo 24 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, coordinato con l'articolo 5 della legge legge 10 agosto 1950, n. 646, che pone a carico della Cassa del Mezzogiorno le spese di trasformazione dei territori espropriati nell'Italia meridionale insulare e nel Fucino. Si rende, così, necessario provvedere a dettare disposizioni circa l'amministrazione dell'Opera per la Sila, per il tempo successivo al 20 maggio 1956. A tal fine fu presentata al Senato apposita proposta di legge dal senatore Salomone, la quale mirava appunto a prorogare le norme della legge n. 230. Poiché peraltro la proposta del Senatore Salomone non poté condursi ad approvazione entro il termine richiesto dalla legge e dalle esigenze dell'Ente, il Governo si è trovato nella necessità di intervenire con il decreto-legge, che forma oggetto della presente proposta di conversione, perché non restasse carente l'amministrazione dell'Opera.

Nel disporre l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 12 maggio 1950, n. 230, anche oltre il 20 maggio 1956, il decreto-legge le proroga fino all'entrata in vigore delle norme concernenti il riordinamento degli Enti e delle Sezioni speciali istituite a norma dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio). È noto infatti, come la forma di amministrazione prevista per l'Opera Sila sia stata estesa anche agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria; ed è noto anche che – per diffusa richiesta, che ha trovato conferma in esplicite dichiarazioni del Governo, si è ritenuto opportuno porre mano ad una sostanziale modifica degli organi di amministrazione degli Enti di riforma, restituendoli alle ordinarie forme ed alle consuete attribuzioni. Poiché tale modifica degli organi amministrativi non dovrà limitarsi all'uno o all'altro degli Enti interessati, ma invece applicarsi a tutti, si è ritenuto di prorogare per l'Opera Sila la forma di amministrazione in vigore fino al 20 maggio 1956, in modo da provvedere con legge successiva e generale alla modifica indicata per tutti gli Enti.

Il decreto-legge, inoltre, ha provveduto a prorogare oltre il 26 maggio 1956 l'esenzione dalla imposta di bollo, prevista a favore degli Enti di riforma fondiaria dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333; la quale esenzione sarebbe venuta a cessare a quella data per la norma generale dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 492. Data la natura e la finalità degli atti posti in essere dagli Enti di riforma si è mantenuta l'esenzione, anche per evitare la decurtazione, che altrimenti ne sarebbe derivata, dei fondi destinati all'attuazione delle riforma fondiaria.

Per le ragioni così riassunte, e con il parere conforme della Commissione Finanze e tesoro, si propone alla Camera la conversione del decreto-legge 15 giugno 1956, n. 521, con le modificazioni apportate dal Senato.

GERMANI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 15 giugno 1956, n. 521, concernente la proroga di alcune disposizioni della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della esenzione dall'imposta di bollo, prevista dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333 e successive integrazioni, *con la seguente modificazione:*

L'articolo 1 è così modificato:

« Le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 12 maggio 1950, n. 230, si applicano dal 20 maggio 1956 sino all'entrata in vigore delle norme concernenti il riordinamento degli organi degli Enti e delle Sezioni speciali istitutiti a norma dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ».

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.